



Comune di Gonnosnò

Provincia di Oristano

via Oristano, 30 - 09090 Gonnosnò

E-mail: comunedigonnosno@tiscali.it - Web.: www.comune.gonnosno.or.it

PEC: protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it

Partita iva 00069670958

☎ 0783/931678 - 📠 0783/931679

PROT. 1890 ORDINANZA 1/2015

OGGETTO: **Ordinanza contingibile ed urgente per incolumità pubblica.**

IL SINDACO

Vista la comunicazione pervenuta in data 08.04.2015 inviata dal Comando Stazione Carabinieri di Gonnosnò con la quale si comunica che a seguito di sinistro stradale, avvenuto in data odierna, veniva urtato un palo verosimilmente della linea telefonica lungo la Via Marmilla;

Sentito il Distaccamento di Ales del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano anch'essi intervenuti sul luogo del sinistro;

Verificato lo stato dei luoghi da personale dipendente di codesto ente;

Accertata l'urgente necessità di chiudere al traffico veicolare la Via Marmilla per il tratto compreso tra le intersezioni con la Via Oristano, in quanto i cavi della linea telefonica giacciono sul manto stradale attraversando l'intera carreggiata e diversi pali di sostegno risultano inclinati;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire e/o eliminare gravi pericoli che possano minacciare l'incolumità dei cittadini;

Atteso che si rende necessario l'intervento dei tecnici della linea telefonica per il necessario ripristino dello stato dei luoghi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 54, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto in tema di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

Dato atto che copia del presente provvedimento è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Oristano, con fax prot. n. _____ del 09.04.2015;

ORDINA

L'immediata chiusura al traffico veicolare della via Marmilla per il tratto compreso tra le intersezioni con la via Oristano, con decorrenza immediata per il tempo necessario al ripristino dello stato dei luoghi.

La non osservanza della presente Ordinanza comporta violazione dell'art 650 del codice penale.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: responsabile del procedimento è il Sig. Geom. Antonio Sergi; contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Data 08.04.2015

IL SINDACO

